

## **EUROPA, IL NUOVO REGOLAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA NATURA**

Daniele Rallo Luca Rampado, Urbanisti

(29.09.2024) [danral@libero.it](mailto:danral@libero.it), [lucarampado79@virgilio.it](mailto:lucarampado79@virgilio.it).

### **PREMESSA**

A Giugno 2024 è stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il Regolamento (per comodità Legge) sul ripristino della natura n. 2022/869 ovvero On Nature Restoration and amendig regulation, entrato in vigore ad agosto. Legge che rimanda direttamente alle Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli di individuazione dei Siti di importanza comunitaria.

La legge assume una importanza primaria per il mantenimento e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio ed obbliga gli Stati membri ad attivare politiche adeguate fissando anche un timing per attuare gli obiettivi richiesti.

Entro il 2030 dovranno essere ripristinati almeno il 30% degli habitat che versano in cattive condizioni, entro il 2040 la percentuale dovrà essere del 60%, per raggiungere il 95% entro 2050.

Si tratta di uno scadenziario che sempre più frequentemente viene imposto agli Stati con la consapevolezza che i limiti dello sviluppo sono stati raggiunti e che bisogna governare i cambiamenti climatici e la transizione ecologica per la salvaguardia globale. Forse è doveroso ricordare che i primi a lanciare l'allarme sono stati quattro studiosi americani del prestigioso MIT che già nel 1972 pubblicarono una ricerca indipendente commissionata dal Club di Roma (Presidente A. Peccei) intitolata proprio "I limiti dello Sviluppo" (Mondadori).

Le scadenze si affiancano a quelle già previste a favore del blocco del consumo di suolo, della de-carbonizzazione, delle energie rinnovabili, dell'adeguamento alla casa green, ecc.

### **IL TESTO**

La legge si compone di una serie di Considerazioni introduttive (91 punti), di 28 articoli suddivisi in Sei Capi e in Sette Allegati. Le considerazioni iniziali rimandano alle analisi e agli studi effettuati sui temi trattati e vagliati dalle varie commissioni. Il punto di partenza è il riconoscimento dello stato di degrado in cui versano una buona percentuale degli habitat presenti nei territori degli Stati membri. Secondo lo Studio dell'Agenzia dell'Ambiente (2020) solo il 15% si trova in uno stato di conservazione "buono", mentre il rimanente versa in uno stato "inadeguato" o "cattivo". Quest'ultimo inoltre per il 36% mostra una tendenza all'ulteriore "peggioramento e deterioramento".

Capi e articoli, oltre al Primo Disposizioni generali (artt. 1-3) e al Sesto Disposizioni finali (artt. 25-28) sono così suddivisi:

Capo II – Obiettivi e obblighi di ripristino (artt. 4-13)

Capo III –Piani Nazionali di Ripristino (artt. 14-19)

Capo IV – Monitoraggio e Comunicazione (artt. 20-21)

Capo V – Atti delegati e Atti di esecuzione (artt. 22-28).

Per avere una dimensione del problema sono sufficienti pochi dati. I siti catalogati di importanza comunitaria sono oltre 2600 (Fonte: Ispra 2024) e coprono una superficie complessiva di oltre nove milioni di ettari del territorio nazionale, cioè il 19% della superficie

di terra e 6,4% della superficie acquea di competenza nazionale. Stimando che ogni sito ricada o interessi almeno 2,5 Enti locali ne viene che quasi tutti i 7.900 comuni italiani sono interessati da questo tematismo, direttamente e/o indirettamente.

### **OBIETTIVI ED OBBLIGHI**

L'obiettivo principale della legge è quello, come sopra richiamato, di mantenere e salvaguardare i Siti in cattivo stato di conservazione entro uno scadenziario predefinito inter-decennale tra 2030 e 2050.

Ogni Stato deve mettere in atto le misure necessarie per il ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce e quelli specifici riguardanti gli uccelli per raggiungere una qualità e una quantità minima di standard sufficiente al loro mantenimento e alla loro connettività.

Tali misure, a discrezione dello Stato o in assenza di Sito censito, possono essere applicate a livello anche di ambito o regione bio-geografica. Tale eventuale individuazione deve essere comunque notificata alla Commissione europea entro sei mesi (feb. 2025) dall'entrata in vigore della legge.

La stessa attenzione deve essere riservata agli ambienti costieri marini tutelati.

Un articolo specifico (art. 6) riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili. Riconoscendo *“la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio (come elementi) presunti di **interesse pubblico prevalente** (gli stessi) Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose...”*.

La deroga però deve essere argomentata con una pratica di valutazione ambientale strategica (VAS) o di VIA a seconda della potenza degli impianti. Nelle valutazioni devono essere verificate le alternative e negate quelle non idonee con dimostrazione appropriata.

La legge introduce anche, oltre il recupero degli habitat, il concetto di ecosistema anche nell'ambiente urbano. Si prescrive che gli Stati membri (art. 8) si facciano garanti affinché entro il 2030 non vi sia *“alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana”*.

Si tratta di una precisazione importante sul quale viene fissato anche un livello minimo prestazionale: *“... la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani (può non essere incrementata se) supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10%.”*

Questo può essere considerato, per quanto riguarda il ns Paese, come il nuovo standard di riferimento che integra e supera il tradizionale riferimento al verde inserito nell'obsoleto DM 1444 del 1968. Il calcolo, d'ora in avanti, non dovrà essere fatto solo in riferito al numero degli abitanti teorici ma anche alle dimensioni della città costruita delimitata dal perimetro dell'urbanizzato o del cd consolidato. Il dato, oltre che analitico, deve diventare progettuale, cioè con quali aree e con quali compensazioni si dovrà attuare il raggiungimento di un tale target.

L'obiettivo (art. 13) è quello di mettere a dimora almeno 3.000.000 di alberi entro il 2030 tra il territorio urbano e quello extra-urbano per fermare il fenomeno della de-forestazione.

La legge prende in considerazione anche il *“ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali”*.

L'obiettivo è quello di ripristinare entro il 2030 almeno *“25.000 km di fiumi a scorrimento libero”*, eliminando i tratti coperti e mettendo in sicurezza gli argini fluviali e le pianure alluvionali per governare l'acqua in caso di flussi anomali dati dalle bombe d'acqua.

Il fenomeno delle esondazioni nello Stato italiano è diventato da un decennio di tragica attualità. Gli strumenti di pianificazione-programmazione ci sono (Piano di Assetto Idrogeologico PAI e Piano di Gestione Rischio Alluvioni PGRA) (1) ma non ancora vi è una politica delle risorse adeguata. Vi è poi una legislazione storica che risale ai primi anni del secolo scorso (Regio Decreto n. 523 del 1904!) che vieta l'edificazione a dieci metri dagli argini. Prescrizione cautelativa che però con le autorizzazioni in deroga è stata notevolmente disattesa soprattutto nelle realtà urbane.

Vengono fissate dalla legge anche delle direttive per il ripristino degli ecosistemi agricolo (art. 11) e forestale (art. 12). Uno degli obiettivi fondamentali è il ripristino delle popolazioni di impollinatori (art. 10). Per il raggiungimento di questo target la Commissione prestabilita entro agosto 25 dovrà adottare un metodo scientifico *“di monitoraggio della diversità degli impollinatori e delle popolazioni degli impollinatori”*.

#### **LO STRUMENTO: PIANO NAZIONALE RIPRISTINO**

Per attuare le politiche richieste la legge istituisce un apposito strumento denominato Piano Nazionale di Ripristino (PNR) che deve essere redatto dallo Stato membro e approvato dalla Commissione europea.

Le direttive ed i contenuti sono molto dettagliati (art. 15) e la presentazione alla Commissione europea per la valutazione deve essere spedita entro agosto 2026, che ha sei mesi di tempo per esprimersi, validare o chiedere chiarimenti e approfondimenti.

Vi deve essere un dettagliato censimento degli habitat, la descrizione della superficie, la presenza delle tipologie di terreno e della avifauna (in effetti già presente in Italia) collegata però allo stato di conservazione per dedurre quelle in cattivo stato da ripristinare o adeguare.

La novità è che il censimento deve riguardare anche le realtà urbane.

Gli Stati membri devono determinare e mappare le zone di ecosistemi urbani per tutte le città, le piccole città e i sobborghi.

Si tratta di una analisi ad ampio raggio che presumibilmente dovrà impegnare la struttura ministeriale ma, per il principio di sussidiarietà, il confronto e la implementazione del PNR dovrà avvenire con l'apporto di Regioni ed Enti Locali. I Comuni interessati non sono solo quelli in cui ricadono gli habitat terrestri o marini ma anche tutte le città, grandi e piccole, che devono rispondere alla quantificazione del verde urbano.

## LA SITUAZIONE VENETA

Nel Veneto i Siti censiti sono 131 e coprono una superficie di quasi 550.000 ettari, pari al 30% circa del territorio totale.

Tutte i Comuni sono dotati di uno strumento urbanistico più o meno aggiornato: Il Piano di Assetto del Territorio PAT, il Piano degli Interventi PI o il “vecchio” piano regolator generale PRG.

La legge regionale n° 14/2017 ha inoltre stabilito il perimetro della città consolidata e la Regione (prima in Italia) ha stabilito l’esatto “ettarato” di utilizzo potenziale del territorio agricolo per fini edificatori per bloccare il consumo di suolo entro il 2050, applicando la legge europea e in assenza di quella statale.

Non solo. La regione Veneto, una delle prime a livello nazionale, ha dettato nuove regole proprio per iniziare e procedere alla rinaturalizzazione dei terreni abbandonati o con edifici incongrui e dismessi, con la L.R. n° 14/2019, cd “Veneto 2050” (2) (3).

I Comuni nelle loro pratiche urbanistiche stanno inserendo queste possibilità ed i proprietari, ed i promotori, stanno iniziando a comprendere la portata di tale indicazione che sta mutando anche le regole del libero mercato con il ricorso ai cd credito edilizi o premialità, non sempre visti favorevolmente (ma ciò sarà approfondito in altri articoli).

Note:

- (1) Sul tema vedi anche VenetoIUS <https://italiaius.it/pai/pgra-tra-rischio-idraulico-e-regole-urbanistiche>;
- (2) Sul tema vedi anche Veneto IUS <https://italiaius.it/permesso-di-costruire/veneto-2050-come-incidono-gli-ampliamenti-e-le-riqualificazioni-ivi-previste-su-standard-urbanistici-e-opere-di-urbanizzazione>
- (3) Sul tema vedi anche VenetoIUS <https://italiaius.it/permesso-di-costruire/crediti-edilizi-e-rigenerazione-articoli-dei-dottori-urbanisti-daniele-rallo-e-luca-rampado>

Per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)